



**ITALIA
SOLARE**

Il fotovoltaico è di tutti

LE CONFIGURAZIONI GIURIDICHE DELLE CER

Avv. Emilio Sani – Consigliere di ITALIA SOLARE

22.03.2024

LE DIVERSE MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Impianto **realizzato direttamente dalla CER.**

Finanziamento attraverso autofinanziamento o finanziamento bancario con fondo di garanzia. Forma cooperative;

Impianto **realizzato da un socio per proprio autoconsumo** e finanziato dal socio e poi messo a disposizione della CER per eccedenze dell'autoconsumo.

Compatibile sia con forma associativa ETS che con forma cooperative della CER;

Impianto **realizzato e finanziato dal Comune** che lo mette a disposizione della CER.

Fondazione di partecipazione (per controllo Comune), ETS (senza possibilità di controllo del Comune) o con limiti di seguito cooperative;

Impianto **realizzato da produttore terzo.**

Compatibile sia ETS che cooperative.

LE DIVERSE POSSIBILI FINALITA'

CER a finalità sociali




La CER non si propone restituzioni agli associati, ma la devoluzione a Servizi opere e furniture con finalità ambientali, o sociali. La struttura come ETS o Fondazione con partecipazione può essere la più adeguata.

CER per restituzioni a soci



Si può utilizzare sia la forma associative che quella cooperativa.

I VINCOLI DATI DALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

- 
- ◆ Se i Comuni intendono partecipare a società come le cooperative devono dimostrare la **necessità della scelta** e fare una **procedura di via libera** con l'**antitrust** e la **Corte dei Conti**;
 - ◆ i Comuni per convenzionarsi con la CER devono tenere **conto dei principi dell'evidenza pubblica**, in particolare se vengono finanziati impianti o garantite aree;
 - ◆ il convenzionamento fra Comuni e enti del terzo settore segue **regole semplificate e speciali**.

IL VINCOLO DEL 55% E I SUOI IMPATTI

I ricavi da vendita di energia **spetteranno al soggetto che ha la disponibilità degli impianti** e non hanno limiti di utilizzo;

il **contributo di valorizzazione sarà di norma incassato dalla CER** o dal referente della configurazione (se non è la CER) e sarà liberamente utilizzato;

i ricavi derivanti dall'incentivo **potranno essere liberamente utilizzati** sino a che **l'energia oggetto di autoconsumo è uguale o meno del 55%** dell'energia prodotta e immessa. Quando questo limite è superato i ricavi da incentivo potranno essere destinati solo a persone fisiche o a finalità sociali sul territorio;

lo **Statuto** della configurazione giuridica **dovrà riflettere necessariamente questo limite.**

CHI NON PUO' FAR PARTE DELLA CONFIGURAZIONE

1. Grandi imprese;
2. soggetti che hanno come attività principale produzione o vendita di energia.



Questi soggetti potranno però agire come **produttore terzo**



IL REFERENTE

I **contributi** saranno **incassati dal referente** che può essere:

1. la CER;
2. un socio produttore;
3. un cliente che fa parte della configurazione o il produttore terzo;



Se il referente non è la CER e la CER non ha impianti propri, la **struttura della CER può essere molto semplice** perchè la CER non gestisce neanche materialmente i flussi, ma decide solo la formula di allocazione dei fondi.

LA CER ESTESA SU PIU' CONFIGURAZIONI

- Per evitare di costituire troppi soggetti giuridici si può **costituire una CER estesa anche a un'intera zona di mercato o una intera Regione;**
- l'autoconsumo che genera l'incentivo avverrà a livello di ciascuna cabina primaria, ma secondo le stesse regole sempre e con i costi di un unico soggetto giuridico.

IL TEMA DELLA CER APERTA E DEL DIRITTO DI RECESSO

- La CER deve prevedere nel proprio statuto la **possibilità di partecipazione di chiunque sul territorio** sia interessato e **abbia i requisiti**



questo rende inadatte le forme della SRL e della SPA e porta a utilizzare la **forma di cooperative** ovvero le strutture di **Associazione** o **Fondazione** con partecipazione.

- C'è il tema della possibilità di libertà di recesso, limitabile solo con la previsione di penali eque, ragionevoli e proporzionate al costo di investimento.

FOCUS SULL'ASSOCIAZIONE



- 1 Le associazioni sono espressione della **libertà di associazione** ai sensi dell'art. 18 Cost.;
- 2 possono avere o meno **personalità giuridica** (nel primo caso c'è separazione tra il patrimonio dell'associazione e quello dei soggetti che agiscono per l'associazione, nel secondo no);
- 3 se non c'è la personalità giuridica si pone il tema della **responsabilità personale** degli amministratori per le azioni compiute in nome dell'associazione (a meno che non si chieda il riconoscimento della personalità giuridica);
- 4 se le associazioni svolgono alcune attività di interesse generale possono essere riconosciute come **enti del terzo settore**;
- 5 gli ETS hanno facilitazioni per quanto riguarda la sottoscrizione di accordi con gli enti locali (procedura di co-progettazione), ma se gli enti locali hanno il **controllo** non possono essere ETS;
- 6 gli ETS hanno **norme di favore** per il riconoscimento della personalità giuridica (patrimonio minimo 15K);
- 7 I Comuni possono partecipare alle associazioni.

PRO E CONTRO

PRO

- ◆ Presentano **costi** di costituzioni e gestione più bassi (ove non venga richiesta la personalità giuridica);
- ◆ non vi sono **preclusioni** all'ingresso da parte degli enti locali (salvo la necessità di motivare rispetto alla rispondenza di tale partecipazione all'interesse pubblico);
- ◆ le restituzioni dell'incentivo ai membri sono effettuate in forza di un **mandato**;
- ◆ il DM 72 del 31.03.2021 prevede una procedura semplificata per la stipula di convenzioni tra Enti Locali e Associazioni, sottraendola dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici;
- ◆ i redditi derivanti dalla vendita dell'energia (qualora abbia impianti inferiori a 200 kW) sono tassati come **redditi diversi**.

- Non vi è **separazione** tra il patrimonio dell'ente e quello degli amministratori: chi agisce per conto dell'ente risponde delle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio (ove non venga richiesta la personalità giuridica);
- se viene chiesta la personalità giuridica i **costi** sono maggiori (dotazione patrimoniale e costi di funzionamento);
- se gestisce impianti di potenza in aggregato superiore a 200 kW è considerata **ente commerciale**;
- i **proventi derivanti dalla vendita di energia** non possono essere distribuiti agli associati

CONTRO

FOCUS SULLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

- È un **modello atipico** di Fondazione, che coniuga l'elemento tipico della Fondazione (il patrimonio) all'elemento associativo;
- richiede la **personalità giuridica** in caso di partecipazione pubblica e ha **costi** di gestione più alti;
- i Comuni possono **partecipare** alle fondazioni con partecipazione (ritenuta forma idonea dalla Corte dei Conti a certe condizioni);
- possono essere previste delle **disposizioni speciali** per i soci fondatori (es. poteri di nomina);
- se partecipata dal Comune è tenuta a rispettare le **procedure di evidenza pubblica**.

PRO E CONTRO

PRO

- ◆ È considerata **forma idonea** dalla Corte dei Conti;
- ◆ possono essere previste delle **regole di favore** per i soci fondatori;
- ◆ non vi sono preclusioni **all'ingresso** da parte degli enti locali (salvo la necessità di motivare rispetto alla rispondenza di tale partecipazione all'interesse pubblico);
- ◆ le restituzioni dell'incentivo ai membri dovrebbero essere possibili in quanto effettuate in forza del **mandato**;
- ◆ i redditi derivanti dalla vendita dell'energia (qualora abbia impianti inferiori a 200 kW) sono tassati come **redditi diversi**.

- Dev'essere chiesta la **personalità giuridica** e i **costi** sono maggiori (dotazione patrimoniale e costi di funzionamento) rispetto alle associazioni;
- se gestisce impianti di potenza in aggregato superiore a 200 kW è considerata **ente commerciale**;
- vi sono delle possibili criticità nella **distribuzione dei proventi derivanti dalla vendita di energia** ai partecipanti;
- è soggetta alla disciplina del **Codice Appalti**.

CONTRO

FOCUS SULLE COOPERATIVE

- È una **società** che persegue scopi mutualistici;
- è più complicato per gli enti locali partecipare alle cooperative in quanto occorre rispettare il **TU Partecipate** (è stata ritenuta ammissibile dalla Corte dei Conti ma è necessario che ci sia la doppia verifica – anche dell'AGCM);
- **I proventi derivanti dalla vendita di energia** possono essere restituiti come ristorni;
- la cooperative a scopo mutualistico hanno **vantaggi fiscali** poiché solo una parte del reddito è imponibile.

PRO E CONTRO

PRO

- ◆ È una forma maggiormente idonea in caso di comunità più grandi, in quanto vi è **separazione** tra il patrimonio dell'ente e quello degli amministratori;
- ◆ le restituzioni dell'incentivo ai membri sono effettuate in forza di un **mandato**;
- ◆ le cooperative a scopo mutualistico hanno vantaggi fiscali, poiché solo una parte del reddito è imponibile;
- ◆ i proventi derivanti dalla vendita dell'energia possono essere distribuiti come **ristorni**.

- I **costi** di costituzione e gestione sono maggiori;
- **l'ingresso** degli enti locali nella compagine sociale è soggetto al rispetto dei requisiti del Testo Unico delle Società Partecipate (d.lgs. 175/2016);
- è un **ente commerciale** e quindi, tutti i redditi sono considerati redditi d'impresa.

CONTRO

CLAUSOLE STATUTARIE IN TUTTE LE CER

- **Oggetto sociale prevalente:** fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- **controllo:** gli azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

CLAUSOLE STATUTARIE IN TUTTE LE CER

- **autonomia e apertura:** la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- **diritti dei membri:** la partecipazione dei membri/azionisti alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- **soggetto delegato:** individuazione del soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- **55%:** previsione statutaria vincolante circa la destinazione a finalità sociali sul territorio o a persone fisiche dell'incentivo eventualmente maturato su più del 55% dell'energia prodotta e immessa.



**ITALIA
SOLARE**

Il fotovoltaico è di tutti

Iscriviti a ITALIA SOLARE



italiasolare.eu
info@italiasolare.eu

